

# **Avviso Pubblico per gli incarichi agli avvocati**

## **Regolamento**

### **Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi**

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni. L'Azienda utilizza e valorizza le risorse professionali interne alla Struttura "Affari Legali" e può affidare incarichi esterni limitatamente:

- a) Alle prestazioni previste e disciplinate dagli artt 67 CCNL Dirigenza Medica SSN 2016/2018, art 25 CCNL 1998/2001 Dirigenza SPTA , art 26 CCNL integrativo Comparto Sanità 1998/2001, relative alla tutela legale dei dipendenti sottoposti a procedimento penale, civile e amministrativo, incompatibili con l'iscrizione all'Albo Professionale Speciale degli Avvocati interni;
- b) alle prestazioni che, per delicatezza e complessità della materia trattata, sentito il parere del Responsabile S.O. "Affari Legali", sia necessario affidare a professionisti esterni in possesso di idonea e particolare specializzazione;
- c) individuazione del legale esterno da indicare alla Compagnia di Assicurazione, nei casi previsti dalla Polizza di Assicurazione vigente p.t.;

### **Art. 2 – Presentazione della domanda**

Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, iscritti nell'Albo Professionale degli Avvocati.

L'iscrizione ha luogo su domanda, del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono nei propri confronti cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte nelle materie attinenti l'incarico e in quelle specificate nel successivo art. 9, con relativi risultati;

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

**La domanda dovrà pervenire all'indirizzo pec dell'AOPC: [protocollo generale@pecaocz.it](mailto:protocollo generale@pecaocz.it) entro giorni 20 dalla pubblicazione del regolamento sull'Albo Pretorio dell'Azienda;**

L'iscrizione nell'elenco o il suo motivato diniego è disposta dal Responsabile della S.O.D. Affari Generali le cui decisioni vengono tempestivamente comunicate ai legali interessati, e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal responsabile del servizio di cui sopra.

### **Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**

Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale da almeno 5(cinque) anni .

### **Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**

La competenza di affidare incarichi legali e l'autorizzazione a stare in giudizio e' conferita dal Legale Rappresentante p.t., previo parere di cui al precedente art 1 lett.b), il quale rilascerà la procura alle liti al difensore. Le proposte di delibera per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni è demandata alla S.O. "Affari Legali".

Al fine di evitare situazioni monopolistiche e sperequate, gli incarichi saranno conferiti a rotazione e, comunque, in rapporto alla specificità, giurisdizione e competenza della materia da trattare.

E' fatta salva l'ipotesi di connessione soggettiva relativa alla medesima controversia.

All'atto di accettazione dell'incarico il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, e di impegnarsi a non assumere difese di privati o altri soggetti contro l'AOPC sino a che avrà rapporti di difesa con l'Azienda stessa.

Non possono essere incaricati Professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza pregressi incarichi legali loro affidati.

#### **Art. 5 – Contratto di patrocinio**

Gli incarichi devono essere regolati dall'apposito contratto di patrocinio.

Il contratto che deve essere stipulato secondo l'allegato schema deve tra l'altro prevedere:

- l'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato con il Dirigente Responsabile degli Affari Legali, sentito il Dirigente competente per materia.

- la determinazione degli onorari e dei diritti al professionista deve preventivamente essere concordato per iscritto con la S.O. "Affari Legali" sulla base delle tariffe vigenti p.t.;

a riguardo, in via generale, si indicano i seguenti criteri:

- a) l'onorario concordato è ridotto del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;

- b) l'onorario concordato è ridotto del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;

-c) un acconto potrà essere corrisposto, qualora necessita l'esborso di spese vive che il legale incaricato dovrà documentare;

- L'obbligo per il legale incaricato:

1) ad aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione;

2) predisposizione di eventuale atto di transazione se consigliato dal legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per l'Azienda, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stessa;

- Eventuali Periti e Consulenti di parte dovranno essere individuati dall'AOPC-

#### **Art. 6 - Registro degli incarichi**

Presso la S.O.C. "Affari Generali" è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze.

La predetta Struttura curerà l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 8 del presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

#### **Art. 7 - Cancellazione dall'elenco**

Il Responsabile della S.O.C. Affari Generali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;

- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Per motivi idonei ad incrinare il rapporto di fiducia sarà revocato, con apposito provvedimento, l'incarico professionale affidato.

#### **Art. 8 - Pubblicità**

Per l'iscrizione nell'elenco, che può avvenire in ogni tempo, l'Azienda attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web aziendale. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

#### **Art. 9 - Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

L'allegato schema di contratto di patrocinio deve fare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e dovrà sempre essere stipulato con il professionista incaricato.